

E.N.P.A.F.
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
E DI ASSISTENZA FARMACISTI

Roma, 10 aprile 2007

FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO

Viale Pasteur, 49 - 00144 ROMA
Tel. 06 54711 - Fax 06 5917732 Cod. Fisc. 80039550589

SERVIZIO CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Prot. n° 1389

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
dei Farmacisti

Ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
E.N.P.A.F.

LORO SEDI

Oggetto: - invio estratto conto contributivo agli iscritti;
- chiarimenti sull'esercizio della facoltà di riduzione contributiva.

L'art. 2, comma 5 del D.M. 4/2/2005 ha stabilito che, entro 24 mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto, gli Enti di previdenza debbano inviare ai propri iscritti l'estratto conto dal quale risultino i periodi assicurativi maturati.

Si illustra di seguito il contenuto del progetto riguardante la trasmissione dell'estratto conto da parte dell'Enpaf ai propri iscritti.

L'invio verrà effettuato in tre fasi e si concluderà entro la prossima estate, con la seguente articolazione:

1. invio dell'estratto agli iscritti di età non superiore ai 55 anni, che abbiano periodi di contribuzione in riscossione, anche se con aliquota contributiva ancora provvisoria in quanto ancora in termini per presentare la domanda di riduzione; sono esclusi gli iscritti per la prima volta nell'anno 2007, nonché gli iscritti che versino solo il contributo di solidarietà, atteso che questo non è utile ai fini pensionistici.
2. invio agli iscritti di età superiore ai 55 anni;
3. invio agli iscritti che presentino una morosità contributiva rilevante ai fini pensionistici.

L'articolazione ha lo scopo di raggiungere innanzitutto il numero più alto di destinatari, riservando alla seconda e alla terza fase le posizioni che possono presentare maggiore criticità per l'età degli iscritti o per la presenza di morosità contributiva.

Si evidenzia che l'invio è previsto nei confronti di oltre 70.000 iscritti, con la conseguenza che l'operazione, per la sua complessità e importanza, coinvolge di fatto tutte le Istituzioni di categoria.

In calce all'estratto conto verrà inserita la dicitura "*i dati contributivi riportati hanno valore puramente informativo e non certificativo*"; trattasi di una formula necessaria, tenuto conto che le segnalazioni di morosità contributiva pervengono da parte dei concessionari del servizio riscossione tributi spesso con notevole ritardo. Il suo inserimento dovrebbe consentire di prevenire possibili contestazioni da parte degli iscritti.

Nella nota di accompagnamento dell'estratto conto, inoltre, l'iscritto verrà invitato a segnalare eventuali incongruenze od errori nei dati utilizzando esclusivamente il fax, la posta ordinaria ovvero la posta elettronica, al fine di evitare l'eccessivo congestionamento delle linee telefoniche dell'Ente, tenuto conto dell'elevato numero dei destinatari.

Si riportano di seguito i dati che verranno inseriti nell'estratto.

Per quanto riguarda la parte anagrafica:

1. codice identificativo ENPAF;
2. codice fiscale;
3. cognome e nome;
4. luogo e data di nascita;
5. domicilio / residenza;
6. Ordine e data di iscrizione all'Albo.

Per quanto riguarda la sezione dedicata alla contribuzione previdenziale obbligatoria ovvero volontaria, i dati verranno riportati analiticamente. Per la previdenza base, verrà indicato l'anno e l'aliquota contributiva applicata; in presenza di morosità, al posto dell'aliquota contributiva verrà inserita la dicitura "CONTRIBUTO NON PAGATO", che verrà inserita anche nel caso di morosità parziale purché significativa ai fini pensionistici. In questa sezione, sarà inserita una colonna per la contribuzione aggiuntiva che verrà segnalata, se presente, e un'ulteriore colonna per la contribuzione doppia ovvero tripla, che verrà indicata anche con la tipologia di incremento prescelto dall'iscritto.

Nel caso in cui l'iscritto, accanto a contribuzione previdenziale ordinaria presenti anche contribuzione di solidarietà, questa verrà segnalata in correlazione con l'anno di riferimento, inserendo una nota con la quale si evidenzia che il contributo non è utile ai fini pensionistici.

In merito alla contribuzione da riscatto, all'iscritto verrà fornita l'indicazione del tipo di riscatto attivato, del numero di anni oggetto del riscatto e dell'esito dello stesso ("SALDATO" "IN CORSO" "DECADUTO"). Per quanto riguarda i riscatti previsti dall'art. 7bis del Regolamento, verranno accorpati quelli entro il 30° anno e quelli oltre il 30° anno.

In merito alle posizioni di quegli iscritti per le quali siano state attivate ricongiunzioni in entrata, l'estratto conto fornirà indicazioni sullo stato della procedura e, in caso di conclusione della stessa, verrà indicato anche il risultato prodotto in termini di aumento degli anni utili ai fini del diritto e/o della misura del trattamento.

*** **

Con l'occasione, poiché da parte di alcuni Ordini sono giunte a questo Ente richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di esercizio della facoltà di riduzione contributiva per particolari tipologie di rapporto di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, l'art. 21 del Regolamento di previdenza ed assistenza consente all'iscritto che esercita attività professionale di poter usufruire della riduzione contributiva (anche nell'aliquota massima) ovvero del contributo di solidarietà per i neoiscritti a decorrere dal 2004, solo nel caso in cui l'attività professionale sia coperta da altra contribuzione previdenziale obbligatoria. L'attenuazione della tutela previdenziale è giustificata, infatti, dal fatto che il soggetto interessato ha una previdenza ulteriore rispetto a quella Enpaf e, quindi, avrà diritto ad un trattamento pensionistico anche da parte di un'altra gestione previdenziale.

Ciò premesso, si osserva che l'esercizio di attività professionale in regime di contratto a progetto non è consentito dalla legge per tutti gli iscritti agli Albi professionali, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003. Pertanto, nel caso in cui l'iscritto sia titolare di tale contratto nell'esercizio di attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione all'Albo, questo Ente non può riconoscere alcuna riduzione contributiva.

Per quanto concerne l'esercizio di attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa, la stessa non permette di usufruire di alcuna riduzione poiché non comporta l'obbligo di altra forma previdenziale rispetto a quella Enpaf.

L'art. 2 della legge n. 335/95 prevede, infatti, l'iscrizione alla gestione separata dell'Inps per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma l'Inps stessa, con circolare n.124 del 1996, ha precisato che il versamento alle Casse Professionali di un contributo forfetario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, come è il contributo dovuto all'Enpaf, integra la condizione per l'esclusione del pagamento del contributo alla Gestione Separata, se in relazione al contributo versato alla Cassa è prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico.

Il quadro sopra delineato non ha subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del "collegato fiscale 2000" (legge n. 342/2000) che ha assimilato i redditi da collaborazione coordinata e continuativa a quelli da lavoro dipendente. Tale assimilazione, infatti, ha rilievo esclusivamente ai fini fiscali ma lascia intatta la previgente disciplina previdenziale, come confermato dall'art. 34, comma 3, del collegato fiscale stesso.

Analogamente, per tutte le attività professionali per le quali non sussiste l'obbligo di una contribuzione previdenziale ulteriore rispetto a quella Enpaf, è prevista l'applicazione della quota contributiva intera nei confronti dell'iscritto, come ad esempio nel caso delle borse di studio assegnate da enti pubblici o privati senza obbligo di versamento alla gestione separata dell'Inps.

Nella certezza che gli Ordini provinciali assicureranno il loro importante contributo informativo, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Dr. Emilio Croce)